



## Newsletter Wikilabour.it

### Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

**Legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 30 dicembre 2023 n. 303.**

*Nella seduta di venerdì 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato 2024. Il testo finale del provvedimento recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori del Senato. Qui di seguito proponiamo, come di consueto, una sintetica ricognizione delle più rilevanti disposizioni in materia di lavoro e previdenza.*

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024, salvo quanto diversamente previsto per specifiche misure.

I commi analizzati, suddivisi per temi, si riferiscono tutti all’**articolo 1** della legge.

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
<b>SGRAVI E INCENTIVI</b>	
<b>Esonero contributivo parziale per i lavoratori dipendenti (comma 15)</b>	<p>In continuità con la misura già adottato per il 2023 dalla <a href="#">legge di Bilancio</a> prima e dal <a href="#">decreto Lavoro</a> poi, viene previsto <b>per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024</b> un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro.</p> <p>L'esonero viene incrementato al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.</p> <p>Anche per il 2024 il beneficio spetta ai <b>rapporti di lavoro dipendente</b>, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).</p> <p>Si evidenzia però che, rispetto alla misura agevolata di cui i lavoratori hanno beneficiato nel corso del 2023, per il 2024 i massimali mensili di riferimento (2.692 e 1.923 euro) devono essere considerati <b>al netto del rateo di tredicesima</b>. L'importo della tredicesima non rileverà pertanto per la quantificazione della retribuzione</p>



riferimento	oggetto
	<p>imponibile considerata limite di spettanza dell'esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.</p>
<p><b>Esonero contributivo totale per lavoratrici madri (commi 180-182)</b></p>	<p>Fermo restando l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dal comma 15, viene riconosciuto per i periodi di paga <b>gennaio 2024 – dicembre 2026</b> un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato <b>madri di 3 o più figli</b>, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.</p> <p><b>Limitatamente al 2024</b> lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato <b>madri di 2 figli</b>, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.</p> <p>L'esonero contributivo compete <b>nel limite massimo di 3.000 euro all'anno</b> riparametrato su base mensile e non spetta alle lavoratrici domestiche.</p>
<p><b>Welfare aziendale (commi 16-17)</b></p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2024 non concorrono alla formazione del reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, <b>entro il limite complessivo di 1.000 euro</b>.</p> <p>Viene, in questo modo, innalzato a 1.000 euro il limite di esenzione ordinario da 258,23 euro dei cd. <b>fringe benefit</b> dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente.</p> <p>Questo limite è elevato a <b>2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli</b>, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (a condizione che gli stessi non abbiano redditi superiori a 2.840,51 euro). Quest'ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
<p><b>Detassazione premi di produttività (comma 18)</b></p>	<p>Anche per l'anno 2024 viene <b>ridotta al 5% la tassazione agevolata</b> sui premi di produttività di cui all'art. 1, comma 182, legge n. 208/2015.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
<p><b>Trattamento speciale su lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico-alberghiero (commi 21-25)</b></p>	<p>Confermata anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, la misura originariamente introdotta dalla <a href="#">legge n. 85/2023</a> di conversione del DL n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro) a favore dei <b>lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</b> (ex art. 5, Legge n. 287/1991) <b>e del comparto del turismo</b>, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al <b>lavoro notturno</b> e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate <b>nei giorni festivi</b>.</p> <p>Il trattamento integrativo speciale spetta a condizione che i lavoratori dei settori richiamati non abbiano avuto nel 2023 un reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 40mila euro.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d'imposta riconoscerà il trattamento integrativo speciale <b>su richiesta del lavoratore</b>, che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023.</p>
<p><b>Sostegno alle donne vittime di violenza (commi 191-193)</b></p>	<p>Riconosciuto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, <b>beneficiarie del cd. reddito di libertà</b> di cui all'art. 105-bis del DL n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.</p> <p>L'esonero contributivo è concesso nella misura del 100%, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, <b>nel limite massimo di 8.000 euro</b> anni riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>In fase di prima applicazione tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nel 2023.</p> <p>L'esonero spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per 12 mesi se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);</li> <li>b) 18 mesi se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato;</li> <li>c) 24 mesi se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>



riferimento	oggetto
<b>AMMORTIZZATORI SOCIALI</b>	(v. anche <a href="#">circolare Inps n. 4 del 5 gennaio 2024</a> )
<p><b>Indennità di discontinuità reddituale e operativa – ISCRO (commi 142-145)</b></p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene riconosciuta <b>a regime</b> l'indennità di discontinuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei <b>sogetti iscritti alla Gestione separata Inps</b> che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.</p> <p>Per beneficiare dell'ISCRO occorre possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>b) non essere beneficiari dell'Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;</li> <li>c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda e comunque non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT;</li> <li>d) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li> <li>e) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda.</li> </ul> <p>L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.</p> <p>La misura del trattamento ISCRO è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, è erogata dall'Inps <b>per 6 mesi</b> e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non potrà in tutti i casi essere inferiore a 250 euro mensili, nè superare il limite di 800 euro mensili.</p> <p>Per beneficiare di tale indennità, il lavoratore deve presentare domanda all'INPS, in via telematica, <b>entro il 31 ottobre</b> di ciascun anno di fruizione.</p>
<p><b>Lavoratori dei call center (comma 168)</b></p>	<p>Riconfermata la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, <b>in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</b>, prevedendo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
<p><b>Lavoratori del settore pesca (comma 169)</b></p>	<p>A favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, <b>in caso di sospensione dal lavoro</b></p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<b>derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio</b> viene previsto, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2024, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri.
<b>CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 170)</b>	Stanziate per l'anno 2024 ulteriori risorse pari a 70 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la prosecuzione dei <b>trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata</b> vigenti, e di mobilità in deroga, previsti in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
<b>Lavoratori di imprese sequestrate o confiscate (comma 171)</b>	Al fine di garantire un sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, viene prorogato per il triennio 2024-2026 il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs n. 72/2018, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. La proroga viene concessa alle medesime condizioni degli anni passati, per una durata massima complessiva di <b>12 mesi nel triennio</b> e nel limite di spesa di 700mila euro per ciascun anno.
<b>CIGS per cessazione attività (comma 172)</b>	Per le imprese che cessano l'attività produttiva viene prorogato per l'anno 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, finalizzato alla gestione degli esuberi del personale, per un <b>periodo massimo di 12 mesi</b> e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
<b>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (comma 174)</b>	Prevista la proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs n. 148/2015, a favore delle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, <b>previa stipula di apposito accordo</b> presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata.  L'ulteriore periodo di CIGS, in deroga alla normativa vigente, è previsto per massimo <b>12 mesi complessivi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà</b> e sino al limite massimo di <b>6 mesi in caso di crisi aziendale</b> .  Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento CIGS in commento.



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
<b>CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (commi 175-176)</b>	<p>Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, è prorogata la possibilità in deroga alla normativa vigente, <b>previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024, riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.</p> <p>Per l'istanza di prolungamento <b>non si applicano le norme relative alla consultazione sindacale</b> e agli altri termini e modalità di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs n. 148/2015.</p>
<b>MATERNITA' E CONGEDI</b>	
<b>Bonus asili nido (commi 177-178)</b>	<p>Nell'ambito delle misure di incentivo alla natalità viene previsto un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per <b>bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche</b>.</p> <p>La misura dell'incremento è pari a:</p> <p>a) 600 euro annui per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25mila euro</p> <p>b) 2.100 euro annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a 25mila euro ed entro i 40mila euro.</p> <p>L'aumento interessa i nuclei familiari con uno o più figli nati dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni.</p>
<b>Congedi parentali (comma 179)</b>	<p>Le legge di Bilancio 2024 modifica ulteriormente le regole di fruizione del congedo parentale.</p> <p>In particolare viene disposto che, <b>per il solo anno 2024</b>, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati <b>all'80% della retribuzione per i primi due mesi</b>.</p> <p><b>Dal 2025</b>, in via strutturale, la misura dell'indennità sarà pari <b>all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo</b>.</p> <p>I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite</p>



riferimento	oggetto
	<p>di 9 mesi (comprensivi dei primi due mesi pagati in misura superiore).</p> <p>Non varia pertanto la durata massima del congedo parentale.</p>
<b>PREVIDENZA E PENSIONI</b>	
<p><b>Accesso alla pensione nel sistema “contributivo puro” (comma 125)</b></p>	<p>Il comma 125 reca diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori cd. "contributivi puri", ossia quelli <b>privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</b>.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) viene <b>eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia</b> a 67 anni e 20 di contributi. Con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 si prevede pertanto che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale;</p> <p>b) viene <b>rimodulata la misura minima posta come condizione per il pensionamento anticipato</b> a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età. In particolare, per la generalità dei soggetti, viene aumentato da 2,8 a 3,0 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato. La misura resta pari a 2,8 per le donne con un figlio, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli;</p> <p>c) viene previsto che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo <b>non superiore a 5 volte il trattamento minimo</b> previsto a legislazione vigente, <b>per le mensilità di anticipo del pensionamento</b> fino al raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;</p> <p>d) viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà <b>trascorsi 3 mesi</b> dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti;</p> <p>e) il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all'incremento dell'attesa di vita.</p>
<p><b>Riscatto periodi non coperti da contribuzione (commi 126-130)</b></p>	<p>In via sperimentale <b>per il biennio 2024-2025</b> ai lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, è riconosciuta la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da retribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato, <b>nella misura massima di 5 anni</b> anche non continuativi.</p>



riferimento	oggetto
	<p>Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.</p>
<p><b>Perequazione automatica pensioni (comma 135)</b></p>	<p>Modificate le percentuali di indicizzazione degli assegni pensionistici nel 2024, riducendo dal 32% al 22% la rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.</p> <p>A seguito di tale intervento, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 è pertanto stabilita nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 100% dell'inflazione per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il minimo</li> <li>• all'85% dell'inflazione per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo</li> <li>• al 53% dell'inflazione per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo</li> <li>• al 47% dell'inflazione per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo</li> <li>• al 37% dell'inflazione per le pensioni tra 8 e 10 volte il minimo</li> <li>• al 22% dell'inflazione per le pensioni oltre 10 volte il minimo</li> </ul>
<p><b>APE sociale (commi 136-137)</b></p>	<p>Disposta la proroga nel 2024 dell'istituto dell'anticipo pensionistico sociale (APE sociale), <b>elevando tuttavia il requisito anagrafico di accesso da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.</b></p> <p>A seguito di tale modifica, pertanto, nel 2024 potranno accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi non già titolari di pensione diretta e che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupati in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni che abbiano terminato la prestazione per la disoccupazione loro spettate;</li> <li>• <i>caregiver</i> che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104-1992);</li> <li>• lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li> <li>• lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative gravose, indicate nell'Allegato C alla legge n. 232/2016, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito scende ad almeno 32 anni.</li> </ul>





<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	L'APE sociale non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
<b>Opzione donna (comma 138)</b>	<p>Confermata per tutto il 2024 la misura "Opzione donna" alle lavoratrici che possiedano le condizioni soggettive richieste (rimaste invariate rispetto a quelle previste con la scorsa legge finanziaria) entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Viene tuttavia, al contempo, portato il requisito anagrafico necessario <b>da 60 a 61 anni</b>, che potranno sempre ridursi di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.</p>
<b>Quota 103 (commi 139-140)</b>	<p>Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con "quota 103", ma <b>con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nell'anno corrente</b>.</p> <p>Al trattamento pensionistico anticipato, calcolato e liquidato secondo il sistema contributivo integrale, potrà accedere chi entro il 31 dicembre 2024 matura un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41.</p> <p>Viene tuttavia disposto che, fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo liquidato <b>non possa essere superiore a 4 volte il minimo</b> (anziché le precedenti 5), mentre le finestre di accesso passano <b>da 4 a 8 mesi per i dipendenti privati e da 7 a 9 mesi per i dipendenti pubblici</b>.</p> <p>I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici di quota 103 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico; in conseguenza dell'esercizio di questa facoltà viene meno ogni obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota contributiva a carico del lavoratore ed il corrispettivo valore economico deve essere interamente corrisposto al dipendente.</p>
<b>Prepensionamento poligrafici (comma 141)</b>	Prorogata anche per il 2024 la disciplina transitoria già prevista per gli anni dal 2020 al 2023 che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo di prepensionamento più elevato previsto a regime per la medesima categoria.
<b>Prepensionamento dipendenti pubblici (commi 157-163)</b>	Vengono modificati, per determinate gestioni previdenziali di lavoratori della pubblica amministrazione ( <b>CPDEL, CPS, CPI e CPUG</b> ), i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>con il sistema retributivo, limitatamente ai casi di pensionamento anticipato ottenuti in base al solo requisito di anzianità contributiva. Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni.</p> <p>Variati inoltre, per le medesime gestioni previdenziali, i termini di decorrenza iniziale del trattamento pensionistico per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva.</p>
<b>Medici e infermieri del SSN Medici INPS e INAIL (commi 164-165)</b>	<p>Viene prevista la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale; la prosecuzione è ammessa, su richiesta e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età.</p> <p>La legge di Bilancio 2024 amplia inoltre i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.</p>

[leggi il testo...](#)